



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **12** Reg. Delib.

OGGETTO: Presa d'atto del non accantonamento al Fondo Garanzia Crediti Commerciali ai sensi della Legge n. 145 del 30.12.2018

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTIDUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,00**, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco SINDACO	X	
2	MONTI Ferdinando VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
3	GARZA Luciano ASSESSORE	X	

Partecipa il Vicesegretario Comunale **VOLPI D.ssa Elena**.

Il Sig. **RATTI dr. Francesco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2022 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 e, non avendo l'ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

Ricordato che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Ricordato altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a "decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2018 dispone che:

"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

Verificato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 07.02.2022 attestava i seguenti valori:

- a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: -14 giorni;
- b) percentuale delle fatture pagate nel 2021 sul totale delle fatture ricevute nel medesimo anno 99,73%;
- c) debito residuo scaduto al 31.12.2021 inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (€ -3.450,50 su € 2.558.041,88);
- d) che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** che alla luce degli indicatori certificati dalla PCC e dagli obblighi di comunicazione questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia Crediti Commerciali;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 26

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA CONTABILE :

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(VOLPI D.ssa Elena)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RATTI dr. Francesco

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
VOLPI D.ssa Elena

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24.02.2022 al 11.03.2022.

Addì, 24.02.2022

Il Responsabile della Pubblicazione
VOLPI D.ssa Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 24.02.2022 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 06.03.2022 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 06.03.2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
VOLPI D.ssa Elena